*Notaio Carlo Giardina*

REPERTORIO N. 573 RACCOLTA N. 350

ATTO COSTITUTIVO
DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
(Codice del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di novembre.

**(12/11/2024)**

In Milano, presso lo studio in Corso Ventidue Marzo n. 5, piano quinto.

Innanzi a me **Dottor GIARDINA CARLO di Notar Domenico, NOTAIO in BASIGLIO**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

sono presenti:

- **NETTI Andrea Savino**, nato a Milano (MI) il 31 marzo 1974, ivi residente a Milano (MI) in Via Pasteur n. 25, codice fiscale NTT NRS 74C31 F205O;
- **CAFFI Bruno**, nato a Piacenza (PC) il 19 maggio 1964, residente a Lecco (LC) in Via Giacomo Leopardi n. 15, codice fiscale CFF BRN 64E19 G535A;
- **FLORIDI Giorgio**, nato a Sanguinetto (VR) il 6 (sei) gennaio 1954, residente a Sesto San Giovanni (MI) in Via Matteotti n. 340, codice fiscale FLR GRG 54A06 H944W;
- **VIAVATTENE Marco**, nato a Moncalieri (TO) il 23 settembre 1981, residente a Ciriè (TO) in Via Fontane n. 24/A, codice fiscale VVT MRC 81P23 F335X;
- **SERAFIA Paolo**, nato a Siracusa (SR) il 18 luglio 1991, residente a Uboldo (VA) in Via Legnano n. 541/I, codice fiscale SRF PLA 91L18 I754Q;
- **PUCCINELLI Sarah Bianca**, nata a Viareggio (LU) il 19 giugno 1970, residente a Santa Maria a Monte (PI) in Via Cappelletto n. 13, codice fiscale PCC SHB 70H59 L833Q;
- **DELLA ROSSA Maria Rita**, nata a Roma (RM) il 24 maggio 1947, residente a San Giuliano Milanese (MI) in Via Cavalcanti n. 9, codice fiscale DLL MRT 47E64 H501R;
- **DALAI Monica Barbara**, nata a Brescia (BS) il 9 (nove) settembre 1962, residente a Milano (MI) in Via Giambellino n. 131/5, codice fiscale DLA MCB 62P49 B157B;
- **GIACOMELLO Paola Elena**, nata a Milano (MI) il 18 agosto 1969, ivi residente in Via Bari n. 20, codice fiscale GCM PLN 69M58 F205A;
- **MICHIELIN Paolo**, nato a Milano (MI) il 29 ottobre 1967, residente a Cinisello Balsamo (MI) in Via Brunelleschi n. 45/B, codice fiscale MCH PLA 67R29 F205C.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in virtù del quale convengono e stipulano quanto appresso.

**Art. 1 - Consenso ed Oggetto -** I Comparenti NETTI Andrea

**REGISTRATO A MILANO-DP I**
il 18 novembre 2024
n. 87800
serie 1T
euro 245,00

Savino, CAFFI Bruno, FLORIDI Giorgio, VIAVATTENE Marco, SERAFIA Paolo, PUCCINELLI Sarah Bianca, DELLA ROSSA Maria Rita, DALAI Monica Barbara, GIACOMELLO Paola Elena e MICHIELIN Paolo, con il presente atto costituiscono, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione di promozione avente la seguente denominazione:

**"il Mondo Che Vogli*Amo* APS"**

in forma abbreviata anche **"MCV APS".**

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

**Art. 2 - Sede -** L'associazione ha sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Marelli n. 19.

**Art. 3 - Durata -** L'associazione ha durata illimitata.

**Art 4 - Scopo e Attività -** l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

**a)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

**b)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

**c)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
Per il perseguimento del proprio scopo sociale, come sopra definito, l'Associazione potrà compiere tutte le attività indicate, in maniera esemplificativa nell'art. 3 dello Statuto Sociale di cui infra, che deve intendersi qui riportato anche se non materialmente trascritto.
**Art. 5 - Attività secondarie e strumentali** - L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art. 7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
**Art. 6 - Principi Informatori** - L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, requisiti per l'ammissione di nuovi soci.
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa in vigore. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
**Art. 7 - Amministrazione** - Quale Organo Amministrativo viene scelto il Consiglio Direttivo.
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 (cinque) membri e nominano a farne parte i Comparenti MICHIELIN Paolo con la carica di Presidente, FLORIDI Giorgio con la carica di Vicepresidente, DALAI Monica Barbara con la carica di Segretario, PUCCINELLI Sarah Bianca con la carica di Tesoriere e SERAFIA Paolo con la carica di Consigliere.
I detti comparenti accettano le cariche come sopra conferite ed autorizzano l'iscrizione del loro nominativo nei competenti registri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni.

**Art. 8 - Quote associative** - I Comparenti stabiliscono che, per il primo anno, le quote associative saranno pari a:

- euro 300,00 (trecento virgola zero zero) per i fondatori;
- euro 120,00 (centoventi virgola zero zero) per gli associati persone giuridiche no-profit;
- euro 30,00 (trenta virgola zero zero) per gli associati persone fisiche maggiorenni;
- euro 10,00 (dieci virgola zero zero) familiari di altri associati e persone affette da disabilità.

Per gli anni successivi al primo in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare, in conformità al disposto dello Statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

La detta comparente PUCCINELLI Sarah Bianca, nella sua qualità di Tesoriere, dichiara di aver ricevuto in deposito per conto dell'associazione, mediante bonifico bancario, la somma di euro 300,00 (trecento virgola zero zero) da ogni socio costituente corrispondente alla quota associativa dovuta per il primo anno, che pertanto viene dichiarata versata da tutti i comparenti.

**Art. 9 - Esercizio sociale** - Gli esercizi sociali si chiuderanno il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Le norme relative al funzionamento dell'Associazione costituiscono lo "Statuto Sociale", che si compone di n. **26 (ventisei)** articoli e che si trascrive qui di seguito, quale parte integrante e sostanziale.

**STATUTO**

**Art.1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile**

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi anche "CTS") è costituita l'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata **"il Mondo Che Vogli*Amo* APS"** o in forma abbreviata **"MCV APS"** (d'ora innanzi anche la "Associazione").

1.2 L'associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora in avanti anche lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi anche la "Normativa Applicabile").

1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire nel modo più ampio possibile la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4 L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Art. 2 – Sede e durata**

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Sesto San Giovanni (MI), in Viale Marelli, n. 19.

L'eventuale trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica dello statuto.
2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali produttive e direzionali comunque denominate.
2.3 L'associazione ha durata illimitata.

**Art. 3 - Scopo e Attività**

3.1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale legate al mondo della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:

A) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

B) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

C) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per il perseguimento del proprio scopo sociale, come sopra definito, l'Associazione potrà, in maniera esemplificativa e non esaustiva:

a. organizzare e gestire attività di promozione del diritto ad un ambiente sostenibile, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo concerti, spettacoli, mostre, esposizioni, fiere, sagre, visite guidate, convegni;

b. condurre ricerche sui temi ambientali anche in partecipazione con altre organizzazioni pubbliche e private del settore a livello nazionale, europeo e internazionale;

c. elaborare e gestire attività digitali e presenziali tra cui Webinar, Digital Labs e gruppi dedicati in relazione ai temi ambientali;

d. sviluppare programmi ad hoc per enti pubblici, aziende private, organizzazioni della società civile, istituzioni educative, inerenti all'ambiente;

e. creare alleanze con istituti di istruzione di ogni ordine e grado per contribuire all'educazione e formazione delle nuove generazioni sulle questioni ambientali;

f. sviluppare, elaborare, dirigere e partecipare in proprio o in partenariato a progetti finanziati da enti locali e organi di governo, italiani e stranieri, istituzioni europee e organizzazioni internazionali;

g. incoraggiare l'inclusione di tematiche inerenti alla difesa e promozione dell'ambiente nei media tradizionali e digitali;

h. creare nuove opportunità di lavoro nel settore della tutela dell'ambiente.

i. accompagnare le aziende italiane ed estere del settore ad acquisire una cultura dell'ambiente;

j. pubblicare articoli, saggi, collane tramite classici sistemi di editoria nonché in formati digitali o multimediali relativamente ai temi di interesse e distribuirli;

k. organizzare eventi, seminari, convegni, conferenze stampa;

l. realizzare ogni altra iniziativa possa essere funzionale al conseguimento dei propri obiettivi.

3.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, le quali devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS e dalla Normativa Applicabile.

**Art. 4 – Volontariato**

4.1 Ai sensi dell'art. 17 CTS, l'associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, ma possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Ai sensi dell'art. 18 CTS, l'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applicano gli art. 17 e 18 CTS.

**Art. 5 – Gli Associati**

5.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi anche lo "Associato" oppure, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati, e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualifica di Associati.

5.2 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa

solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).
5.3 Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.
5.4 L'Associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale. Si applica l'art. 35 CTS.
5.5 La qualità di Associato è intrasmissibile, così come la quota associativa. La qualità di Associato non è in alcun modo collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, ai sensi e nel rispetto dell'art. 35 CTS.

**Art. 6 – Diritti ed obblighi degli Associati**

6.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalla Normativa Applicabile.
6.2 Tutti gli Associati hanno in particolare diritto:
a) a ricevere l'attestato di iscrizione alla Associazione;
b) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Associazione;
c) a frequentare i locali della Associazione;
d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Associazione, convenzioni con attività commerciali;
e) di voto in Assemblea;
f) di esaminare i bilanci, i libri sociali ed i verbali mediante consultazione gratuita presso la sede sociale.
6.3 Tutti gli Associati hanno in particolare l'obbligo di:
a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti della Associazione;
b) versare nei termini e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa annuale alla Associazione.

**Art. 7) Ammissione degli Associati**

7.1 L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi anche la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiari di condividere le finalità che la Associazione si propone e di impegnarsi in caso di ammissione a osservare lo Statuto ed i Regolamenti della Associazione nonché la Normativa Applicabile, il tutto subordinatamente al versamento della quota associativa.
7.2 L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e nel rispetto dell'art. 35 CTS.
7.3 L'organo preposto all'esame, all'approvazione ed all'eventuale respingimento, della domanda è il Consiglio

Direttivo, cui essa va indirizzata.
7.4 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.
7.5 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del già menzionato termine la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata essa si intende accettata (silenzio-assenso).
7.6 In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
7.7 In ogni caso di respingimento della domanda, è consentito presentare ricorso all'Assemblea, la quale delibera alla prima occasione utile.
7.8 Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle Domande di ammissione, le comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, le modalità per il loro esame e la procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui Domanda sia stata accolta.

**Art. 8) Recesso**

8.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione (e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato) mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
8.2 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.
8.3 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

**Art. 9) Esclusione**

9.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.
9.2 Il Consiglio Direttivo deve invitare l'Associato interessato al contraddittorio e disamina degli addebiti prima della delibera di esclusione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
9.3 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute si delibera l'esclusione.
9.4 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere

comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, e provoca la cessazione delle qualità di Associato dal giorno successivo allo scadere del termine concesso per l'eventuale ricorso.
9.5 L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione sulla sua esclusione, ai sensi dell'art 24 c.c.
9.6 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato, i diritti di partecipazione al medesimo spettanti all'organizzazione e all'attività dell'associazione.
9.7 L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

**Art. 10 – Entrate e patrimonio dell'Associazione**

10.1 L'Associazione finanzia la sua attività ed incrementa il suo patrimonio, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:
a) il percepimento delle quote annuali degli Associati nei termini e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo;
b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti anche diversi dagli Associati non specificatamente destinate a incremento del patrimonio dell'associazione;
c) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
f) i finanziamenti pubblici e privati a sostegno delle attività dell'Associazione ricevuti da aziende, fondazioni, enti locali territoriali, regioni, amministrazioni centrali, organi di governo, nazionali e stranieri, istituzioni europee, organizzazioni internazionali;
g) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione.
10.2 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione e vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca, adottando senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile, o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

**Art. 11 – Raccolta fondi**

11.1 L'Associazione, nel rispetto della Normativa Applicabile, può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando

risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, e comunque in conformità alla Legge ed a quanto prescritto dal Codice del Terzo Settore.

**Art. 12 – Irripetibilità di apporti e divieto di distribuzione**

12.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

12.2 Ai sensi dell'art. 8 CTS, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Art 13 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare**

13.1 Ove ne ricorrano i presupposti di Legge, ed in particolare nel rispetto degli articoli 10, 30 e 31 CTS, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

**Art. 14 – Organi dell'Associazione**

14.1 Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi anche gli "Organi"):

a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi anche la "Assemblea");

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (nominato dall'Assemblea, d'ora innanzi anche il "Presidente") e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (se nominato dall'Assemblea, d'ora innanzi anche il "Vicepresidente);

d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi anche il "Segretario");

e) il Tesoriere;

f) il Comitato Esecutivo (se nominato dal Consiglio Direttivo);

g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per Legge o sia facoltativamente deliberata

dall'Assemblea);
h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per Legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

**Art. 15 – L'Assemblea degli Associati**

15.1 L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione. Essa si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale, nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

15.2 Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea. Spetta un voto per ogni Associato.

15.3 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione delle finalità sociali, ed ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

15.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

**Art. 16 – Convocazione dell'Assemblea**

16.1 L'assemblea è convocata dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati, o dalla maggioranza dei Consiglieri, oppure dall'Organo di Controllo. La convocazione è effettuata con avviso spedito, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, mediante posta elettronica o notificazione digitale che consenta la conferma di ricezione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione (la quale ultima non può tenersi nello stesso giorno della prima), eventualmente con l'indicazione della piattaforma di telecomunicazione alla quale è possibile accedere per partecipare (es. Skype, Zoom ecc.), e l'elenco delle materie da trattare.

16.2 L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'organo di Controllo.

**Art. 17 – Presidenza dell'Assemblea**

17.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età oppure, in ulteriore subordine, da persona designata dall'Assemblea.
17.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario e verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

**Art. 18 – Quorum e svolgimento**

18.1 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
18.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati tanto in prima che in seconda convocazione.
18.2 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati. Ciascun Associato ha un voto.
18.3 Ogni Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare al massimo tre Associati.
18.4 È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile per il Presidente dell'Assemblea verificare, in concreto, l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

**Art. 19 – il Consiglio Direttivo**

19.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale preposto all'amministrazione dell'Associazione ed ha le seguenti competenze:
a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Segretario ed il Tesoriere, e disporne la revoca;
b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome per conto dell'Associazione;
e) predisporre ed approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;

g) deliberare in ordine all'esclusione degli associati;
h) deliberare in ordine al trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune;
i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

19.2 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un numero minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) consiglieri, che sono rieleggibili, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, si applica altresì l'art. 2382 c.c.

19.3 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente e a Vicepresidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

19.4 Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

**Art. 20 – Adunanze del Consiglio Direttivo**

20.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è effettuata con avviso spedito, con preavviso minimo di quattro giorni, mediante posta elettronica e comunicazione digitale contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora della riunione, eventualmente con l'indicazione della piattaforma di telecomunicazione alla quale è possibile accedere per partecipare e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (se nominato).

20.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

20.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

20.4 È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile per il Presidente dell'Adunanza verificare, in concreto, l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

**Art. 21 – Comitato Esecutivo**

21.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri ed è disciplinato e funziona secondo le medesime norme al Consiglio Direttivo ove applicabili e con occorrenti adattamenti. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome per conto dell'Associazione.

**Art. 22 – Presidente e Vicepresidente, Segretario e Tesoriere**

22.1 Al Presidente spetta il potere di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo. Egli ha anche il potere di attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza per singoli affari dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, dovendone però chiedere la ratifica al Consiglio Direttivo nel tempo minore possibile. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue prerogative ogni volta che questi sia impedito.

22.2 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per l'amministrazione dell'Associazione. Egli svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quella dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo, del libro verbali del Comitato Esecutivo e del libro degli Associati.

22.3 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità. Effettua le verifiche contabili, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone dal punto di vista contabile la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo.

**Art. 23 – Organo di Controllo e Revisore Legale**

23.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico oppure da un Collegio di Controllori composto da tre (3) controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di presidente del collegio dei controllori.

23.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato

anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. I controllori nominati sono rieleggibili.
23.3 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
23.4 Si applicano gli artt. 28 e 30 CTS e la Normativa Applicabile.
23.5 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
23.6 Alle adunanze dell'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
23.7 La funzione del revisore legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali. Si applicano gli artt. 28, 30 e 31 CTS e la Normativa Applicabile.

**Art. 24 – Esercizi associativi, Bilancio e Libri sociali obbligatori**

24.1 Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
24.2 Si applicano gli articoli 13, 14 CTS e la Normativa Applicabile.
24.3 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:
a) il libro degli Associati;
b) il registro dei Volontari;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.
Si applica l'art. 15 CTS.
24.4 Gli associati possono prendere visione di detti libri mediante consultazione gratuita presso la sede dell'Associazione.

**Art. 25 – Scioglimento ed estinzione dell'Associazione**

25.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

**Art. 26 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le

norme del CTS e della Normativa Applicabile.
I comparenti dichiarano di aver preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy) - e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.
Le spese del presente, relative e conseguenziali, sono a carico della costituenda Associazione.
Richiesto io Notaio ricevo il presente atto, da me letto ai Comparenti che lo approvano. Scritto da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e completato di mio pugno, consta di otto fogli di cui occupa trentuno pagine per intero e quanto di questa trentaduesima. Viene sottoscritto alle ore dodici e minuti ventuno.
F.to: Andrea Savino Netti
Bruno Caffi
Giorgio Floridi
Viavattenne Marco
Paolo Serafia
Sarah Bianca Puccinelli
Della Rossa Maria Rita
Monica Barbara Dalai
Paola Elena Giacomello
Paolo Michielin
Notaio Carlo Giardina

Io sottoscritto Dottor CARLO GIARDINA, Notaio in Basiglio, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Milano, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68 ter della L. N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Dal mio studio, 18/11/2024

Io sottoscritto Dottor CARLO GIARDINA, Notaio in Basiglio, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Milano, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68 ter della L. N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Dal mio studio,16/12/2024